



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 21/10/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 9988/2017 R.G.** promossa da:

DOMENICO CIARMIELLO, nato a Capua, il 29/07/1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella SCARFONE, presso il quale elettivamente domicilia in Santa Maria Capua Vetere, alla via Latina n. 78, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto,

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.A. (SCCI), in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede, sita in Roma, al Largo Chigi n.5,

RESISTENTI

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procure in atti

Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo depositato il 4.12.2017, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'avviso di addebito n. 328 2017 004 0374 50 000 notificato il 24.10.2017, emesso dell'INPS - sede di Caserta - con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 6.564,37, impugnando la sola parte relativa all'omesso versamento di contributi relativi alla Gestione Separata Commercianti relativi al 2011, eccependo l'avvenuta prescrizione dei crediti; chiedeva pertanto che il Giudice adito dichiarasse l'illegittimità dell'atto, con vittoria di spese ed attribuzione per anticipo fattone.

All'atto della fissazione dell'udienza veniva disposta la sospensione dell'esecutività dell'avviso.

Costituitesi ritualmente INPS e SCCI Spa eccepivano l'inammissibilità del ricorso per tardività e chiedevano nel merito il rigetto del ricorso, in quanto infondata l'eccezione di prescrizione, per aver compiuto validamente atti interruttivi ulteriori.

All'odierna udienza di discussione, acquisiti i documenti prodotti, sulle rassegnate conclusioni la causa viene decisa con lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle contestuali motivazioni, ex articolo 429 c.p.c.

La domanda è infondata e pertanto non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Preliminarmente si evidenzia che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo.

Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. "esecuzione esattoriale".

Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Questione pregiudiziale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso gli atti esecutivi del concessionario per la riscossione, qualora abbia ad oggetto pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni:

- a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione contro l'iscrizione a ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva;
- b) proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito);

c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno.

Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.

Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (es. intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (cartelle di pagamento/avvisi di addebito), vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella.

Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.

In ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che il ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione a ruolo ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.

La presente opposizione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, notificato in data 24 ottobre 2017 (cfr. raccomandata a/r a firma del destinatario odierno ricorrente – allegato di parte resistente) e non come rivendicato erroneamente in ricorso il 25.10.2017; parte ricorrente ha depositato il ricorso in data 4 dicembre 2017 e, pertanto, l'opposizione è ammissibile, trattandosi di termine perentorio di carattere "processuale", per il cui computo il tanto il *dies a quo* quanto il *dies ad quem* non vengono contati (cd. "*termini liberi*")

L'opposizione agli atti esecutivi, invece, è inammissibile.

L'impugnativa del lamentato vizio di notifica, riguardando la contestazione del quomodo dell'esecuzione già iniziata, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da esperire nel termine decadenziale di 20 gg, che nel caso di specie non è stato rispettato.

Orbene, venendo all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito previdenziale, la questione è di tutta evidenza infondata nonché pretestuosa.

È il ricorrente stesso ad affermare correttamente che la prescrizione dei crediti previdenziali è quinquennale, richiamando anche la relativa giurisprudenza della Cassazione, che ha posto fine alla questione.

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016 ha chiarito che il termine di prescrizione dei crediti previdenziali rimane sempre quinquennale, la mancata opposizione alla relativa cartella di pagamento rende solo irretrattabile il credito, non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Il termine prescrizionale diventa decennale ex art. 2053 cc solo ed esclusivamente se il credito viene accertato con sentenza passata in giudicato, *"ritenuto che l'art. 2953 («che è norma speciale») non può applicarsi in via analogica a fattispecie diverse dalla sentenza"*.

A mente dell'art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale se la legge non dispone diversamente e nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (art. 3, comma IX, legge n. 335/95). Applicandosi il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. si perverrebbe alla conclusione di consentire all'ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall'art. 55, comma I, R.D.L. n. 1827/35, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi, dopo che rispetto ad essi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi.

Ora, non v'è dubbio che per i crediti *sub judice* non sia maturato il termine prescrizionale quinquennale, atteso che per i contributi relativi all'annualità 2011, ponendo come *dies a quo* la data di scadenza prevista per il relativo pagamento al 9.7.2012, come dedotto dallo stesso ricorrente, non è maturato il quinquennio, dato che la comunicazione di debito del 17.6.2017 (cfr. alleg. produzione INPS, a firma dello stesso ricorrente che ha ritirato l'atto) è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.

L'opposizione, affidato all'unico motivo della prescrizione, va pertanto respinta e sono dovute le somme recate dall'avviso di addebito indicato in dispositivo.

Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso e della non complessità delle questioni affrontate.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, così definitivamente si pronuncia:

- rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme portate dall'avviso di addebito n. 328 2017 004 0374 50 000, previa revoca della sospensiva;
- condanna il ricorrente soccombente, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.370,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 21.10.2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa *Federica Ronsini*